



CITTÀ DI CIAMPINO

CITTA' METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE

ORDINANZA DELL'UFFICIO POLIZIA LOCALE

**N. 158 - REG. GEN. N. 169
DEL 07-12-2018**

OGGETTO:

PREVENZIONE DEGLI EFFETTI DEL FAVISMO E LIMITAZIONE NELLE DISTANZE PER LA PIANTUMAZIONE E LE COLTURE IN PROSSIMITA' DEL CENTRO ABITATO, AGGLOMERATI DI CASE E VIE PUBBLICHE DEL CENTRO ABITATO.

IL DIRIGENTE ROBERTO ANTONELLI

Preso atto

Che il favismo è determinato da un'alterazione genetica;

Che nei cittadini predisposti può determinare, in presenza di polline, fiori, piante e baccelli di fave e piselli una crisi emolitica (rottura di globuli rossi);

Che nei diversi casi e secondo la gravità è caratterizzata da una sintomatologia progressiva che va dall'astenia fino ad un quadro clinico di estrema gravità che può portare al coma ed all'arresto cardiaco;

Che i soggetti predisposti possono sviluppare crisi emolitica, se esposti alla ingestione di fave e piselli o anche alla sola percezione dell'odore o all'inalazione del loro polline durante il periodo dell'inflorescenza;

Che il fenomeno dell'inalazione del predetto polline può avvenire in prossimità dei campi ed orti di produzione delle fave e piselli;

Considerato	Che, nei casi di specie, l'intervento preventivo più efficace consiste essenzialmente nell'assenza di piantagioni di fave in prossimità sia delle abitazioni, sia degli altri ambienti frequentati per motivi di lavoro, studio, cura o partecipazione al culto;
Visto	Che nel territorio del Comune di Ciampino, sono presenti cittadini predisposti al favismo;
Considerato	Che sono pervenute segnalazioni relative alla presenza di coltivazioni di fave nel perimetro urbano;
Preso atto	del perdurare dello stato di salute di alcuni cittadini affetti da favismo, per i quali si rende necessario emanare provvedimenti contingibili e urgenti al fine di evitare fattori scatenanti crisi emolitiche;
Ritenuto	Che la libera iniziativa economica e non, dei privati possa e debba essere ristretta per motivi gravi di interesse generale e dato atto che l'esigenza di tutelare la salute pubblica, ancorché di un unico soggetto, costituisce interesse generale da soddisfare; Che è necessario intervenire in merito, per mezzo di disposizioni in materia di sanità pubblica, adottate dal Dirigente, al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità dei cittadini;
Visto	l'art. 50 c. 5 del T.U. EE.LL. 267/2000;

ORDINA

Il divieto tassativo di PIANTUMAZIONE E COLTIVAZIONE di fave e piselli:

- 1 **nel raggio di 300 metri in linea d'area in prossimità del centro abitato e di agglomerati di case nell'ambito rurale;**
- 2 **nel raggio di 300 metri in linea d'area dal perimetro di cinta e all'interno dello stesso delle strutture sanitarie pubbliche e private, delle scuole pubbliche e private di ogni ordine e grado, compresi asili nido e scuole materne, edifici pubblici, cimitero, luoghi di culto ed impianti sportivi;**
- 3 **nel raggio di 300 metri in linea d'area, sia nella parte destra che sinistra, delle seguenti vie: Via Napoli, Via Bologna, Via Mura dei Francesi, Via Superga e Via dell'Ospedaletto;**
- 4 **la vendita degli stessi, se non in confezioni accuratamente sigillate, per un raggio di almeno 300 metri, nelle vie di seguito elencate: Via Napoli, Via Bologna, Via Mura dei Francesi, Via Superga e Via dell'Ospedaletto;**

Per le zone non urbane il divieto di PIANTUMAZIONE E COLTIVAZIONE sarà imposto con appositi provvedimenti per un raggio di almeno 300 metri dall'immobile di abitazione usuale, o comunque frequentato da cittadini affetti da favismo, su presentazione di specifica e documentata istanza degli interessati.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al TAR Lazio entro 60 giorni dalla notifica, ai sensi della normativa vigente.

Il Comando di Polizia Locale, la Forza Pubblica e la A.SL. RM H, ognuno per la loro competenza, sono incaricati di far osservare l'esatta esecuzione del presente provvedimento e di deferire all'Autorità Giudiziaria gli adempimenti ai sensi dell'art. 650 del C.P.

La mancata osservanza del presente provvedimento è punito, ai sensi dell'art. 650 del C.P. con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda pecuniaria fino a duecentosei,00 (206,00) Euro.

La presente Ordinanza è inviata a:

Al Comando della Polizia Locale di Ciampino — Sede	polizialocaleciampino@pec.it
Alla ASL RM H — Distretto RMH3 di Via Calò, 5 — Ciampino	Servizio.protocollo@pec.aslromah.it
Al Commissariato di P.S. di Marino di Piazza Don L. Sturzo, 23	com.marino.rm@pecps.poliziadistato.it
Alla Tenenza dei Carabinieri di Ciampino di Viale J.F. Kennedy 50Th/ I – per conoscenza	
Alla Segreteria comunale per la raccolta	S E D E
All'ufficio messi comunali per la notifica e l'affissione all'Albo Pretorio on line	S E D E
All'ufficio Relazioni con il Pubblico — Sede	S E D E
Al web master per il sito istituzionale e la diffusione	S E D E
All'Associazione Coltivatori Diretti – Corso V. Colonna, 58 Marino – per notifica e-mail	caf@coldiretti.it

Ciampino, 07-12-2018

L'ESTENSORE

F.to CONSOLATO
SCAGLIOLA

IL RESPONSABILE DEL
PROCEDIMENTO

F.to GIANNI IORIO

IL DIRIGENTE

F.to ROBERTO
ANTONELLI

Publicata on line sul sito istituzionale, il

Copia atto uso amministrativo